



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP SCUOLA



SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

71121 Foggia – Via Nicola Delli Carri, 15

Email: info@flpscuolafoggia.it
flpscuolafoggia@pec.it

Tel e fax. 0881-204801

Bari, 10 marzo 2017

**ALLA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA- SENATRICE VALERIA FEDELI
ROMA**

**AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA- DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
ROMA**

**AL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE- DOTT.SSA SABRINA BONO
ROMA**

**AL DIRETTORE GENERALE UFFICIO SCOL.CO
REGIONALE PER LA PUGLIA- DOTT.SSA ANNA
CAMMALLERI**

BARI

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI
TERRITORIALI PER LA PUGLIA –**

LORO SEDI

**OGGETTO: MOBILITA' 2017/2018 – SITUAZIONE DOCENTI DESTINATARI DI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI- RICHIESTA ADEMPIMENTO -**

Come è ormai noto, la mobilità per l'a.s. 2016/2017 è stata caratterizzata da numerosissimi errori dovuti all'utilizzo, da parte di codesto Ministero, del cosiddetto "algoritmo" per la gestione delle relative domande.

Sono stati disposti, in conseguenza, inopinati trasferimenti di docenti con maggior punteggio in sedi disagiate, ovvero nemmeno richieste, a fronte di trasferimenti nella provincia di residenza, invocata dagli aventi diritto, a docenti che vantavano minor punteggio e titoli.

Tale gravissima situazione, ha comportato notevoli disagi per il corretto avvio dell'anno scolastico, con ripercussioni ancora presenti, nonché grave nocumento alle posizioni giuridiche e familiari dei docenti lesi nei propri diritti.

D'altra parte, anche l'esperimento del tentativo di conciliazione, suggerito dal Miur, seppur in via informale, non ha avuto né esito positivo né, nella maggior parte, vi è stata alcuna risposta.

In conseguenza, i docenti si sono visti costretti a produrre gravame ai diversi giudici del lavoro per rivendicare il diritto al trasferimento richiesto presso le sedi indicate nell'istanza di mobilità e che, proprio a causa "dell'algoritmo", sono state assegnate, come già detto, a docenti con minor punteggio.

I giudici aditi, nella stragrande maggioranza dei casi, nell'accogliere il ricorso d'urgenza presentato dalle insegnanti – ex precarie assunte alla fine dello scorso anno grazie alla legge 107 del 2015-, hanno evidenziato con parole quasi simili come "il trasferimento di un componente della famiglia, madre di un figlio in età scolare, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare,

atteso anche che, da un sommario esame del ricorso, sono presenti i due requisiti richiesti, ossia il "periculum in mora" e "il fumus boni iuris".

Gli uffici scolastici territoriali, poi, a seguito delle ordinanze cautelari, hanno provveduto ad assegnare la sede richiesta a trasferimento, tenendo conto di quella che i ricorrenti hanno indicato nel ricorso e che, illegittimamente, era stata assegnata ad altri colleghi con minor titoli.

In prossimità, ora, della presentazione delle domande di mobilità, si ravvisa l'urgenza che gli stessi uffici territoriali, provvedano ad operare la dovuta rettifica al SISTEMA INFORMATIVO -SIDI - attribuendo la titolarità nella provincia di assegnazione, conseguente al ricorso, così come disposto dall'ordinanza cautelare da parte dei tribunali del lavoro.

Tale adempimento, inoltre, riveste particolare importanza, in ragione del fatto che, diversamente operando, i docenti sarebbero costretti, nonostante l'ordinanza cautelare, a partecipare alla MOBILITÀ INTERPROVINCIALE E NON GIÀ A QUELLA PROVINCIALE.

E' certo che l'ordinanza cautelare, emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è, per sua natura, un provvedimento non definitivo e dunque di carattere provvisorio che necessita di una conferma o meno nel merito. Tanto che la normativa prevede che se non si coltiva il procedimento di merito il provvedimento cautelare perde la sua efficacia e valenza. Ma è anche certo che fino all'emanazione della sentenza il provvedimento cautelare è pienamente efficace sotto ogni punto di vista senza alcuna limitazione.

La natura del provvedimento cautelare è quella di garantire una tutela provvisoria, al fine di evitare che i tempi purtroppo lunghi del processo possano avere delle conseguenze negative sull'istante.

L'assegnazione ottenuta a seguito di provvedimento cautelare deve pienamente esplicitare i suoi effetti sotto ogni punto di vista. Se così non fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe il corretto trasferimento e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare).

La vicenda si può paragonare alla recente problematica delle diplomate magistrali. In questo caso le diplomate magistrali, destinatarie di ordinanze cautelari positive da parte di TAR e Consiglio di Stato, sono state inserite in GAE, ma il MIUR aveva anche sostenuto che non potevano essere destinatarie di contratti a tempo indeterminato perché inserite con riserva (come con riserva sono i trasferimenti disposti sulla base dei provvedimenti cautelari in materia di mobilità).

A questo proposito il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1235/2016 a cui sono conseguite molte altre proprio su giudizi di ottemperanza al provvedimento cautelare, ha sostenuto che non vi è alcun fondamento legislativo in base al quale il MIUR può sostenere che i destinatari di ordinanze cautelari hanno diritti ridotti rispetto agli altri colleghi. Una posizione di questo tipo violerebbe il legittimo diritto di difesa costituzionalmente garantito e danneggerebbe due volte i docenti destinatari di provvedimenti cautelari. Il Consiglio di Stato infatti sostiene che "laddove si consentisse all'amministrazione di frustrare (attraverso l'apposizione della richiamata clausola della "riserva") l'aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale, nonché del tipico carattere di strumentalità che necessariamente deve collegare la pronuncia cautelare e l'utilità finale ritraibile a seguito della favorevole definizione del ricorso nel merito".

C'è anche una motivazione legata al principio di affidamento e correttezza dell'operato dell'amministrazione, sancito dai principi fondamentali dell'art. 97 della Costituzione. e dalla legge 241/90 a fondamento delle ragioni esposte. Se si consente la mobilità partendo dall'ambito assegnato dal giudice e, successivamente, il giudizio dovesse invece finire favorevolmente al MIUR, si può tranquillamente,



"ritrasferendo" il docente, dare applicazione al pronunciamento; nessuno si potrà lamentare del periodo trascorso nella sede assegnata, poiché effettuato in esecuzione di un provvedimento giudiziario. Se invece, ignorando il provvedimento cautelare, si fa partire la mobilità dall'originaria assegnazione e non da quella indicata dal Giudice nell'ordinanza cautelare, e, poi, il giudizio finisce positivamente per il docente, non si potrà invece "ristorare" il docente il quale, per anni, si è visto assegnare un posto non corretto, con ovvie richieste di risarcimento danni da parte di questo, che causeranno un danno economico ed erariale all'amministrazione, esposta, in particolare la parte dirigenziale, che non ha operato secondo la richiesta del docente, anche al giudizio di "lite temeraria" innanzi alla Corte dei Conti.

Anche una valutazione sul rischio di subire nuovo contenzioso dovrebbe condurre codesta amministrazione a non adottare la sua linea. Infatti se i docenti che hanno ottenuto i provvedimenti non venissero fatti partire dall'assegnazione ottenuta con il giudizio faranno certamente un ulteriore ricorso per ottenere dal giudice una ulteriore tutela, in questo caso con più certi oneri economici per l'amministrazione che in fase di mancata esecuzione a un provvedimento cautelare potrebbe essere chiamata a pagare spese legali, con l'accertamento delle eventuali e dirette responsabilità in capo al dirigente responsabile.

Riteniamo, pertanto, che queste "seppur brevi ragioni" siano sufficienti a indurre codesto Ministero a dare puntuali indicazioni agli uffici territoriali, per le urgenti modifiche rispetto alla provincia di titolarità nel SIDI - MIUR.

Confidando in una dovuta attenzione alla presente, porgo cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO REGIONALE
F.TO Maria Antonia Camarca**